

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Lucignano " Rita Levi Montalcini"
P.zza S. Francesco, N.1 – Lucignano (AR)
Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003
Cod. Fisc. N. 92031960518

aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it
SitoWeb : www.iclucignano.it

CAPITOLATO DI GARA

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Articolo 1 – oggetto della gara d'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di distributori automatici di bevande calde e fredde, presso le Scuole appartenenti a questo Istituto, secondo quanto indicato nella premessa del bando di gara.

Articolo 2 – tipologia del servizio

La tipologia del servizio prevede la vendita di quanto elencato nell'allegato A.

Il gestore non può arricchire il servizio, mettendo in vendita generi non previsti senza previa autorizzazione da parte di questo Istituto.

SICUREZZA: le macchine devono essere dotate di sistema software che preveda una temperatura di sicurezza, che inibisca la vendita dei prodotti freschi nel caso la temperatura prevista venisse superata.

Articolo 3 – tipologia dell'utenza

L'utenza è composta dai docenti, dal personale ATA, dai genitori degli alunni, dai visitatori occasionali autorizzati, da partecipanti a eventuali convegni e corsi organizzati dall'Istituto, da partecipanti a eventuali concorsi, da Commissari d'esame o di concorso e nella scuola secondaria dagli alunni, per quanto riguarda la somministrazione di bevande fredde e snack.

UBICAZIONE: sono previsti n. **8 punti di ristoro** (5 solo per bevande calde e 3 per bevande calde e fredde e snack) secondo quanto indicato nella premessa del bando.

TITOLO II – STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI

Articolo 4 – strutture, attrezzature e servizi

Sono messi a disposizione della gestione i locali per la realizzazione del servizio richiesto, l'acqua potabile, l'energia elettrica, il riscaldamento.

Rimangono a carico della gestione la pulizia e la manutenzione ordinaria delle macchine distributrici.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità.

Il contraente potrà assumere l'impegno di installare in prossimità dei distributori automatici appositi contenitori per la raccolta differenziata.

TITOLO III – ONERI A CARICO DELLA GESTIONE E RESPONSABILITA'

Articolo 5 – assicurazione

Il gestore, all'inizio dell'attività, dovrà essere in possesso di una polizza di assicurazione per responsabilità civile dovuti all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, che derivassero all'Istituto e/o a terzi, cose e persone.

Articolo 6– spese inerenti il servizio

Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della gestione.

L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori del gestore. Le forniture per il servizio ristoro devono essere richieste dal gestore e le corrispondenti fatture devono essere emesse dai fornitori a carico dello stesso.

Articolo 7 – subappalto

Non è ammesso il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 – Documentazione

Prima della stipula del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, il gestore dovrà consegnare agli uffici di segreteria dell'Istituto copia autenticata della documentazione richiesta o, nei casi previsti dalla Legge, autocertificazione.

Articolo 9 - responsabilità

La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero alla scuola o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione.

Articolo 10 – andamento morale e disciplinare

Il gestore è responsabile, a tutti gli effetti, del buon andamento morale e disciplinare del servizio e del rispetto del Regolamento interno dell'Istituto.

TITOLO IV – PERSONALE

Articolo 11 – personale

Il servizio sarà svolto dal gestore e/o da eventuale personale alle sue dipendenze, a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando la scuola da qualunque responsabilità.

Pari obblighi il gestore si assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute degli eventuali collaboratori.

TITOLO V – PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 12 – qualità

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale. I prodotti dovranno essere nazionali o di ambito CEE. La composizione dei prodotti posti in vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico. E' fatto divieto per il gestore di vendere alcolici e super alcolici a tutti gli utenti.

TITOLO VI – CONTROLLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Articolo 13 – diritto di controllo

E' facoltà del Dirigente Scolastico, effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali. L'eventuale rivalutazione dei prezzi dovrà essere consensuale.

I distributori devono disporre di un sistema per il resto automatico.

Articolo 14 – contestazioni

In caso di esito negativo di un'azione di controllo, il Dirigente Scolastico contesterà subito per iscritto il fatto al gestore. Il concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni dalla notifica.

TITOLO VII – VALIDITA' CONTRATTUALE

Articolo 15 – durata contratto

La concessione ha validità triennale a decorrere dall'aggiudicazione formale a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti.

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza naturale del triennio.

Articolo 16 – rinnovo/disdetta – revoca

Il presente contratto di durata triennale non prevede il tacito rinnovo né alcuna comunicazione di disdetta da parte dell'Amministrazione scolastica al termine della durata.

Indipendentemente dai casi previsti nel presente capitolato, la scuola ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

1. per abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
2. per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
3. per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
4. quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
5. per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

Articolo 17 – controversie

Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende competente il Foro di Firenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bellugi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2, del D.Lgs 39/1993)